

TRIBUNALE di TERMINI IMERESE

Il Presidente

Visto il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1;

visto il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139;

visto il provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica in data 10 gennaio 2022 n. 196/2022U;

confermate e richiamate le precedenti disposizioni impartite, in particolare, con i

provvedimenti in data 11 ottobre 2021 e 4 gennaio 2022;

sentiti il Procuratore della Repubblica, il Presidente della Sezione penale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

sentito il dirigente amministrativo;

considerato che l'art. 1 del D.L. 1/2022 cit. ha modificato il D.L. 44/2021, introducendo gli artt. 4-quater e 4 quinquies a mente dei quali:

è stato esteso l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da

SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni;

è stato previsto che a decorrere dal 15 febbraio 2022 il personale ultra cinquantenne, per l'accesso ai luoghi di lavoro, è tenuto a possedere e deve esibire "una delle certificazioni verdi COVID19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto legge n. 52 del 2021":

considerato che l'art. 3 del D.L. 1/2022 ha altresì modificato gli artt. 9 bis e 9 sexies del D.L. 52/2021 nel senso che:

 dall'1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 l'accesso a tutti i pubblici uffici potrà essere consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID 19 di cui all'art. 9, comma 2;

anche i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia non possono accedere agli uffici giudiziari "se non possiedono e su richiesta, non esibiscono la certificazione verde

COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2" (del D.L. 52/2021);

ritenuta quindi l'abrogazione del comma 8 dell'art. 2 del D.L. 127/2021, secondo il quale non era richiesto il possesso della certificazione verde per "gli avvocati, i consulenti tecnici, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo";

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 52/2021 cit. sono state già definite (con il decreto dell'11 ottobre 2021) le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 dello stesso articolo e sono stati individuati i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;

ritenuto, di conseguenza, che i controlli delle certificazioni verdi Covid-19, già disposti con il decreto dell'11 ottobre 2021 e che qui devono intendersi confermati e richiamati dovranno proseguire, con modalità tecniche ed operative aggiornate alle nuove esigenze, alla luce delle nuove disposizioni di legge di cui sopra delle quali, si sottolinea, è di immediata applicazione soltanto quella riguardante i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della

a

giustizia mentre le altre decorrenze dall'1 e dal 15 febbraio 2022 riguardano, rispettivamente, l'accesso di ogni soggetto e dei soggetti ultracinquantenni sui luoghi di lavoro;

DISPONE

I controlli già disposti con il provvedimento dell'11 ottobre 2021 sono estesi:

 dall'1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 o fino all'ulteriore data indicata da nuove disposizioni di legge a tutti coloro che accedono agli edifici del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace e dell'Unep (possesso del green pass semplice).

Si precisa che dal 15 febbraio 2022 i magistrati e il personale amministrativo ultra cinquantenni dovranno essere in possesso di green pass da vaccinazione o da intervenuta guarigione (cd. rafforzato).

Si precisa che è vigente, fino alla scadenza di legge, per i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia che accedono agli uffici di cui sopra l'obbligo di possedere ed esibire, quando richiesti, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 D.L. 52/2021.

Si conferma la delega già conferita:

- al dott. Santo Ippolito, per gli uffici del Tribunale;
- al dott. Pietro Rizzo per l'Ufficio Unep;
- alla dott.ssa Antonina Corso per l'Ufficio del Giudice di Pace.

I predetti cureranno l'attuazione pratica delle superiori direttive, anche individuando i soggetti che, nei singoli settori, effettueranno i controlli; procederanno inoltre alla contestazione delle eventuali violazioni delle disposizioni di legge sopra citate, curando i conseguenziali adempimenti informativi relativamente alla retribuzione e alla irrogazione delle sanzioni;

ogni eventuale violazione accertata dovrà essere comunicata anche alla Presidenza del Tribunale;

gli addetti al controllo, esaurite le relative operazioni, attesteranno le operazioni compiute con le modalità già previste e in atto.

Si dia urgente comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte di Appello, al Presidente della Sezione penale, al Procuratore della Repubblica, ai giudici ordinari e onorari in sede, al Dirigente Amministrativo, al Dirigente dell'Unep, al funzionario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese dott.ssa Antonina Corso, ai direttori e al personale delle cancellerie, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale.

Termini Imerese, 12 gennaio 2022

Il/Presidente dott/Raimondo Loforti